

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE

Il Bollettino Ufficiale della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce due volte la settimana, il lunedì ed il giovedì. Contiene le leggi ed i regolamenti della Regione; i decreti del Presidente della Giunta, i provvedimenti del Consiglio e della Giunta, nonché le disposizioni ed i comunicati emanati dai Presidenti del Consiglio e della Giunta Regionale (testo integrale o estratto).

È composto delle seguenti parti:

Parte I leggi, regolamenti ed altri atti degli organi della Regione. - **Parte II** decisioni degli organi di controllo. - **Parte III** inserzioni.

La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche - Segreteria della Giunta e AA.GG. - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

Gli annunci da pubblicare devono pervenire con gg. 7 di anticipo e precisamente: il lunedì per il lunedì successivo ed il giovedì per il giovedì successivo. Dovranno essere inviati: Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale - Via Gentile da Fabriano - 60100 Ancona.

Il testo originale su carta da bollo L. 3.000 o come prescritto dalle nuove leggi deve essere inviato corredato da una copia redatta in Carta uso bollo unitamente all'attestazione del versamento sul C.C.P. 11904604 intestato alla SAGRAF spa - 60020 Castelferretti (AN) - (Bollettino Ufficiale della Regione Marche) dell'importo dell'inserzione secondo la seguente tariffa:

Titolo in grassetto L. 2.450 per riga; testo L. 1.250 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% I.V.A.

Non si dà corso alle inserzioni prive dell'attestazione del versamento.

Il Bollettino è in vendita presso: SAGRAF spa - Via dell'Industria - 60020 Castelferretti (AN) - Tel. (071) 918467-918466 - TELEX: 561504 SAGRAF I. Libreria Canonici Corso Garibaldi, 132 - Ancona - Libreria Multieditoriale Rolando Albertini Via Risorgimento, 33 - 63039 San Benedetto del Tronto - Libreria Multieditoriale Rolando Albertini Via Spalato n. 7 - Ancona - Libreria Multieditoriale Rolando Albertini Via Ancona, 62 - 62100 Macerata.

Abbonamento annuo L. 27.000 - Copia L. 850 - Arretrato il doppio.

I supplementi sono considerati a parte, e dovranno essere richiesti presso la SAGRAF spa - Via dell'Industria - 60020 Castelferretti (AN)

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE DEL 21 APRILE 1987 N. 19.

Norme per il libero accesso all'informazione ambientale.

pag. 1191

LEGGE REGIONALE DEL 22 APRILE 1987 N. 20.

Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.

pag. 1191

LEGGE REGIONALE DEL 23 APRILE 1987 N. 21.

Istituzione del parco regionale del Conero.

pag. 1193

PARTE TERZA

Comune di Cingoli - Provincia di Macerata - Consorzio pubblico per titoli ed esami (prove scritte ed orale) per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Vigile Urbano 5^a qualifica funzionale D.P.R. n. 347/83, con la riserva di cui all'art. 24 D.P.R. 347/83.

pag. 1200

- Legge riapprovata con modificazioni dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 1987, n. 71 (Vistata dal Commissario del Governo il 17 aprile 1987, prot. n 51 GAB/87).

**Legge Regionale del 23 aprile 1987 n. 21.
Istituzione del parco regionale del Conero.**

**Il Consiglio regionale ha approvato
decorso il termine di cui all'art. 127, I comma,
della Costituzione ed all'art. 47,
Il comma dello Statuto regionale;**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

TITOLO I

Istituzione e gestione del parco

Art. 1

Istituzione e scopo del parco

È istituito il parco regionale del Conero.
Scopo del parco è la programmazione unitaria dell'uso del territorio interessato con preminente riguardo alle esigenze di tutela della natura e dell'ambiente, nonché alla promozione della conoscenza scientifica e della didattica naturalistica, per favorire lo sviluppo delle attività economiche, turistiche e sociali delle comunità residenti e renderlo compatibile con la tutela e la salvaguardia delle peculiari caratteristiche naturali, ambientali e storiche del Conero.

Art. 2

Delimitazione e disciplina dell'area

Il parco comprende l'area di particolare interesse ambientale del Conero delimitata dal D.M. del ministro dei beni culturali e ambientali del 31 luglio 1985 pubblicato nella gazzetta ufficiale, supplemento ordinario, dell'11 settembre 1985, n. 214.

Il territorio compreso in tale area è oggetto di specifica considerazione e disciplina unitaria da parte di un piano paesistico redatto ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431.

I confini determinati secondo quanto previsto nel primo comma possono essere modificati in sede di approvazione del piano di cui al precedente comma.

Art. 3

Consorzio del parco del Conero

La Regione promuove la costituzione di un consorzio volontario tra i comuni di Ancona, Camerano, Numana e Sirolo e la provincia di Ancona finalizzato alla gestione ed alla amministrazione del parco.

Sono organi del consorzio:

- a) il consiglio direttivo;
- b) la giunta esecutiva;
- c) il presidente.

Il consiglio direttivo è composto di 19 consiglieri così ripartiti:

- a) 5 rappresentanti del comune di Ancona;
- b) 5 rappresentanti del comune di Sirolo;
- c) 3 rappresentanti del comune di Numana;
- d) 3 rappresentanti del comune di Camerano;
- e) 3 rappresentanti della provincia di Ancona.

Nella designazione dei propri rappresentanti ogni ente deve garantire la rappresentanza della minoranza. Possono essere designati anche rappresentanti estranei ai consigli degli enti medesimi.

La giunta esecutiva è composta da 5 membri, oltre il presidente, eletti dal consiglio direttivo fra i propri componenti.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo.

Art. 4

Statuto del consorzio

Il consorzio del parco del Conero ha uno statuto che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Lo statuto è approvato dai consigli degli enti aderenti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nei successivi trenta giorni il presidente della Regione, con proprio decreto, insedia il consorzio e convoca la prima seduta del consiglio direttivo per la costituzione degli organi.

Con le stesse procedure si provvede alle modifiche dello statuto.

Lo statuto, nel rispetto della presente legge, prevede in particolare:

- a) la sede del consorzio;
- b) i compiti, il funzionamento e la durata degli organi del consorzio;
- c) le modalità di rappresentanza dei singoli enti consorziati nella giunta esecutiva;
- d) i rapporti tra il consorzio e gli enti che ne fanno parte;
- e) le forme di partecipazione delle associazioni naturalistiche, culturali e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.

Art. 5

Comitato scientifico

Fino all'approvazione di una disciplina organica sui parchi, le funzioni di comitato scientifico per parchi istituiti dalla Regione sono svolte dalla commissione dei beni ambientali di cui all'articolo 8 della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, integrata da 5 esperti nei settori delle scienze naturali ed ambientali:

- a) un botanico esperto in gestione della vegetazione scelto tra una terna indicata dagli istituti di botanica delle università marchigiane;
- b) uno zoologo esperto in gestione della fauna scel-

- to tra una terna indicata dagli istituti di ricerca di zoologia delle università marchigiane;
- c) un esperto in conservazione dell'ambiente naturale scelto tra una terna indicata dalle associazioni naturalistiche delle Marche nazionalmente riconosciute;
 - d) un ecologo scelto tra una terna indicata dalla società italiana di ecologia;
 - e) un esperto in biologia marina scelto tra una terna indicata dagli istituti di ricerca operanti nelle Marche.

Il comitato scientifico esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi del consorzio.

Nell'ambito dell'area di cui al precedente articolo 2 le funzioni attualmente esercitate dalla commissione regionale di cui all'articolo 8 della legge n. 24/84 sono attribuite al comitato scientifico.

Le decisioni attinenti l'assetto territoriale e ambientale del parco sono sottoposte a preventivo parere del comitato scientifico che deve fornirlo entro trenta giorni, mentre, per quanto riguarda l'esame della proposta dei piani, dei regolamenti d'uso e dei piani di gestione, il termine è elevato a sessanta giorni.

Decorsi tali termini il parere del comitato scientifico s'intende favorevole.

Art. 6

Ordinamento degli uffici e controlli

L'ordinamento degli uffici e la pianta organica del personale del consorzio sono disciplinati con regolamento approvato dal consiglio direttivo del consorzio.

Il direttore del parco è nominato, per la durata di 5 anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

La nomina è disposta dal consiglio direttivo del consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

Il direttore può essere altresì scelto tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni della giunta esecutiva del consorzio.

Il controllo sugli atti del consorzio è esercitato dal comitato regionale di controllo ai sensi e con le modalità previste dalla L.R. 7 maggio 1982, n. 15.

In sede di prima costituzione degli uffici, il consorzio si avvale del personale comandato dagli enti consorziati e di quello messo a disposizione dalla Regione.

Il consorzio può utilizzare il personale del corpo forestale dello Stato nei modi stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'articolo 71 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 7

Aree di riserva naturale

Nell'ambito del piano di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono delimitate le aree da sottoporre a riserva naturale.

Il territorio compreso nelle riserve naturali è sede di attività di studio e rilevazione scientifica, di didattica naturalistica ed ambientale, di salvaguardia attiva dell'ambiente con particolare riguardo al paesaggio, al suolo, alla flora, alla fauna, alle coltivazioni.

Nella riserva sono consentiti interventi:

- a) di difesa del suolo e di tutela idrogeologica con particolare riguardo alla conservazione di ambienti naturali, del paesaggio, delle colture agricole e degli usi silvo-pastorali;
- b) di cura dei boschi e della macchia, ivi compresa la sistemazione dei sentieri pedonali e le altre misure volte a consentire una fruizione pubblica controllata di essi;
- c) di ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, lettere a), b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, degli edifici esistenti, nonché quelli volti a consentire l'utilizzazione esclusivamente agrituristica o silvoturistica di strutture immobiliari esistenti, anche attualmente a destinazione non residenziale.

Il piano paesistico detta per la parte di territorio compresa nella riserva naturale prescrizioni conformi alle disposizioni dei commi precedenti e attuative di esse.

Nella riserva naturale non è consentito l'esercizio della caccia. Nel restante territorio dell'area del parco l'attività venatoria sarà regolamentata dalla Regione, sentite le organizzazioni venatorie e naturalistiche più rappresentative.

La Regione definisce mediante apposita convenzione con l'autorità militare competente le procedure di consultazione preventiva volte ad assicurare che le opere militari vengano realizzate con il minimo pregiudizio per l'ambiente naturale.

Art. 8

Vincoli esistenti

Sono fatti salvi i vincoli derivanti dalla applicazione delle legge 1 giugno 1939, n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497; 8 agosto 1985, n. 431; del D.M. 31 luglio 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zona del promontorio di Monte Conero, ricadente nei comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano" pubblicato nella gazzetta ufficiale, supplemento ordinario, dell'11 settembre 1985, n. 214 e della L.R. 21 agosto 1984, n. 24.

Sono altresì fatti salvi, all'interno del parco, i vincoli militari imposti per le inderogabili esigenze della difesa nazionale e le competenze derivanti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 e successive modi-

ficazioni sul regime giuridico delle zone militarmente importanti.

TITOLO II

Piano territoriale, piano di gestione, incentivi e indennizzi

Art. 9

Piano territoriale

Il consorzio del Conero, nel rispetto della normativa regionale di attuazione della legge 5 agosto 1985, n. 431, propone all'approvazione del consiglio regionale un piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali, redatto d'intesa con i comuni facenti parte del consorzio.

Art. 10

Piani di gestione e regolamenti d'uso

Nel quadro delle indicazioni del piano paesistico di cui all'articolo 2 e del piano territoriale di cui all'articolo 9, il consorzio persegue le finalità istitutive del parco attraverso regolamenti d'uso del territorio e piani di gestione.

I regolamenti d'uso e i piani di gestione interessano tutta o parte dell'area del parco e sono deliberati dal consiglio direttivo del consorzio, sentiti i comuni interessati.

Ogni piano di gestione deve contenere l'indicazione della sua durata.

In difetto la durata del piano s'intende triennale.

I piani di gestione definiscono gli interventi e le iniziative di fruizione sociale del parco secondo le aree tipologiche, specificando i contenuti, prevedendo i mezzi finanziari per la realizzazione degli interventi ivi previsti e per l'erogazione degli indennizzi e contributi di cui al successivo articolo 11.

I regolamenti d'uso disciplinano le modalità della fruizione del parco, con riferimento alle aree tipologiche e secondo le finalità di cui all'articolo 1, e prevedono gli indennizzi e contributi di cui all'articolo 11.

I progetti dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso sono depositati presso la segreteria del consorzio e degli enti che ne fanno parte per la durata di giorni trenta, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Il deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione nel bollettino ufficiale della Regione, nel foglio annunci legali delle province e su due quotidiani a diffusione nazionale.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo del deposito potranno essere presentate opposizioni dai titolari di diritti su immobili interessati dal regolamento o dai piani. Scaduto tale termine il consiglio direttivo del consorzio adotta i piani di gestione e i regolamenti d'uso motivando espressamente su tutte le opposizioni presentate, sia in caso di accoglimento che di rigetto.

I regolamenti d'uso e i piani di gestione adottati

sono trasmessi alla giunta regionale che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento. Scaduto tale termine, senza che la giunta regionale si sia pronunciata, i regolamenti d'uso e i piani di gestione si intendono approvati.

Art. 11

Concessione di contributi e indennizzi

Per l'attuazione dei piani di gestione e secondo le modalità da essi previste, il consorzio concede contributi al fine di incentivare determinate attività compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché indennizzi per sopperire a diminuzioni di redditi aziendali.

I piani di gestione prevedono criteri di riparto dei contributi e indennizzi.

Art. 12

Coordinamento degli interventi della Regione

La Regione coordina la propria spesa nei vari settori di intervento in modo da promuovere la realizzazione delle iniziative, localizzate nell'area del parco, coerenti con le finalità della presente legge.

Art. 13

Espropriazioni

Il consorzio promuove l'espropriazione di terreni o di immobili necessari per la realizzazione delle finalità del parco, ai sensi e secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia.

Il consorzio può acquisire beni immobili anche in base a rapporti contrattuali e, in generale, stipulare contratti e accordi, nonché mutui, per la realizzazione delle finalità del parco.

TITOLO III

Vigilanza e sanzioni

Art. 14

Vigilanza

La sorveglianza dei territori soggetti a vincoli è di competenza del personale di vigilanza del consorzio, del personale del corpo forestale, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

Il consorzio può incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, con provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

Le guardie volontarie delle associazioni riconosciute che hanno come finalità la tutela del patrimonio culturale e ambientale, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza, possono essere incaricate dal consorzio della vigilanza dei territori soggetti a vincoli.

I soggetti di cui al secondo e terzo comma debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione a effettuare l'accertamento, rilasciato dal presidente del consorzio.

Art. 15 Sanzioni

Le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate al consorzio del Conero.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono integralmente devoluti al consorzio del parco del Conero.

Art. 16 Danno ambientale con possibilità di ripristino

Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.000.000.

Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

Il consorzio del parco provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo, che in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

La sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino.

In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento dell'ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno di ritardo.

Decorso invano il termine fissato, il consorzio del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 693.

Art. 17 Danno senza possibilità di ripristino

Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamen-

to di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 2.000.000.

Il consorzio del parco provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevedendo interventi di miglioramento compensativi della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all'uno per cento della sanzione medesima, per ogni giorno di ritardo.

Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18 Danno ambientale di minima entità

In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuna l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.

In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a lire 50.000.

Art. 19 Contributi regionali

La Regione concede al consorzio del parco del Conero, nel triennio 1987/1989, contributi per un ammontare complessivo non superiore a lire 2.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell'anno 1987. L'entità dei contributi per ciascuno degli anni successivi verrà determinata con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura della spesa di cui al comma precedente si provvede nel modo seguente:

- per l'onere di lire 1.000 milioni, relativo all'anno 1987, mediante equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco n. 3;
- per gli oneri di lire 1.500 milioni, relativi agli anni 1988/1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 1987/1989, al carico dello stesso capitolo 5100202, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato "Interventi per la tutela e la valorizzazione del-

l'ambiente", di cui alla partita n. 1, dell'elenco n. 3.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:

- a) per l'anno 1987 a carico del capitolo 2132201 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa per il detto anno con la denominazione "Contributi al consorzio del parco del Conero" e con la dotazione di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni;
- b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1987 sono ridotti di lire 1.000 milioni.

Art. 20

Norme transitorie di salvaguardia

Fino all'approvazione del piano paesistico di cui al precedente articolo 2, non sono consentite varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti nella zona delimitata ai sensi del precedente articolo 2, fatte salve quelle che prevedono le riduzioni delle previsioni insediative.

In tutto il territorio dei comuni interessati, è fatto divieto di aprire cave.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 aprile 1987

IL PRESIDENTE
(Emidio Massi)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3664 DEL 21.7.1986 ED AVVENTI LA FINALITÀ DI FACILITARE LA LETTURA DELLA LEGGE PUBBLICATA.

NOTE

Nota all'art. 2, comma primo:

Il D.M. 31 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 214 del 11 settembre 1985, reca: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del promontorio di Monte Conero, ricadente nei Comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Camerano".

Nota all'art. 2, comma secondo:

La legge n. 431/1985 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante di-

sposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".

Nota all'art. 5, commi primo e terzo:

Il testo dell'art. 8 della L.R. n. 24/1984 (Delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la protezione delle bellezze naturali) è il seguente:

"Art. 8 - Commissione regionale per la tutela dei beni ambientali - Le commissioni di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'articolo 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, sono sostituite da una commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta e così composta:

- 1) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede;
- 2) dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle Marche, o da un suo delegato;
- 3) dal soprintendente per i beni archeologici delle Marche, o da un suo delegato;
- 4) da tre esperti in materia di beni ambientali e storico-culturali designati dal consiglio regionale;
- 5) dal responsabile del competente servizio regionale;
- 6) da un esperto designato dalla sezione regionale dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia;
- 7) da un esperto designato dalla sezione regionale dell'INU (Istituzione Nazionale Urbanistica);
- 8) da un esperto designato congiuntamente dalle sezioni regionali delle associazioni naturalistiche.

È chiamato a partecipare alla seduta della commissione il sindaco del comune nelle cui competenze territoriali ricade la proposta di vincolo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.

I componenti della commissione durano in carica quanto il consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino al rinnovo della commissione stessa.

Ai componenti della commissione estranei alla amministrazione regionale spettano le indennità di presenza, il rimborso spese e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale.

Si applicano alle riunioni della commissione le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 2 novembre 1972, n. 8.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, può fornire indicazioni ed orientamenti alla commissione di cui al presente articolo, nel rispetto degli indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La commissione trasmette al presidente della Regione entro il 15 settembre di ogni anno una relazione illustrativa dell'attività svolta; il presidente ne dà comunicazione al consiglio regionale".

Nota all'art. 6, comma sesto:

La L.R. n. 15/1982 reca: "Norme per il funzionamento dell'organismo di controllo della Regione sugli atti degli enti locali".

Nota all'art. 6, comma ottavo:

Il testo dell'articolo 11 del D.P.R. n. 11/1972 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) è il seguente: "Art. 11 - Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- a) Ispettorati agrari compartimentali;
- b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;
- c) Ispettorati regionali delle foreste;
- d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.

Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto.

- Il testo dell'art. 71 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

"Art. 71 - (Competenze dello Stato) - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

- a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale;
- b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero; la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale;
- c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica. Le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria. I rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni;
- d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette; la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole;
- e) il fondo di solidarietà nazionale, per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dell'evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate;
- f) la formazione della carta della montagna; la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi;
- g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del Corpo forestale dello Stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
- h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste;
- i) l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

- In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica delle produzioni e di mercato dei prodotti agricoli e della politica dell'alimentazione sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonché il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.

Il comitato di amministrazione della Cassa per la formazione della proprietà contadina, quale risulta dal decreto ministeriale 9 settembre 1965, è integrato da due rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nota all'art. 7, comma terzo, lettera c):

Il testo dell'art. 31, lettere a), b) e c) della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente: "Art. 31 - (Definizione degli interventi) - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

- b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

- c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; (omissis)".

Nota all'art. 8, comma primo:

- La legge n. 1089/1939 reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico".

- La legge n. 1497/1939 reca "Protezione delle bellezze naturali".

- Per l'argomento della legge n. 431/1985 vedi nella nota all'art. 2, comma secondo.

- Per l'argomento della L.R. n. 24/1984 vedi nella nota all'art. 5, commi primo e terzo.

Nota all'art. 8, comma secondo:

La legge n. 898/1986 reca: "Nuova regolamentazione delle servitù militari".

Nota all'art. 9:

Per l'argomento della legge n. 431/1985 vedi nella nota all'art. 2, comma secondo.

Nota all'art. 14, comma secondo:

Il testo degli articoli 133 e 134 del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente: "Art. 133 - (art. 134 T.U. 1926) - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprietà stesse".

"Art. 134 - (art. 135 T.U. 1926) - Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale".

Nota all'art. 15, comma secondo:

La L.R. n. 16/1983 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Nota all'art. 16, comma sesto e all'art. 17, comma quarto:

Il R.D. n. 639/1910 reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".

LAVORI PREPARATORI

- Proposta di legge ad iniziativa popolare n. 119 del 31 gennaio 1980;
- Parere della II Commissione Permanente in data 20.2.1985;
- Relazione della IV Commissione Permanente in data 6.3.1985;

- Legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21.3.1985, n. 228 (Rinviata dal Commissario del Governo il 22 aprile 1985, prot. n.68).

- Parere espresso dalla II Commissione Permanente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto in data 2 luglio 1986;

- Relazione della IV Commissione Permanente in data 9 luglio 1986;

- Legge riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 marzo 1987, n. 72

- La legge è stata approvata decorso il termine di cui all'art. 127, comma I della Costituzione ed all'art. 47, comma II dello Statuto Regionale